

**L'obbligo dei nonni di corrispondere gli alimenti ai nipoti è sussidiario
rispetto al dovere di mantenimento dei genitori**

di VALERIO BRIZZOLARI

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda i presupposti dell'obbligo alimentare di cui agli artt. 433 ss. c.c. in capo agli ascendenti, nella fattispecie i nonni paterni. Una madre cita in giudizio i genitori del marito, per chiedere la corresponsione degli alimenti in favore dei suoi figli. Nel giudizio di primo grado ottiene ragione, mentre in appello la decisione viene riformata, poiché la nuora non avrebbe offerta la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell'obbligazione alimentare.

Il caso viene così portato all'attenzione della Suprema Corte. Secondo la pronuncia in esame, l'obbligo di mantenimento dei figli minori *ex art. 148 c.c.* spetta primariamente e integralmente ai genitori, sicché, se uno dei due non può o non vuole adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse della prole, deve far fronte, per intero, alle loro esigenze, con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.

Ciononostante, rimane impregiudicata la possibilità di convenire in giudizio il genitore inadempiente, per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Di conseguenza, l'obbligo degli ascendenti di fornire i mezzi necessari affinché i genitori adempiano i loro doveri nei confronti dei figli – obbligo che investe al medesimo tempo tutti gli ascendenti di pari grado e di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, dunque, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non offre il proprio contributo al mantenimento della prole, se l'altro è in grado di mantenerli.

Per queste ragioni, la Cassazione rigetta il ricorso della madre.